



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

ANTONELLO BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
41	04/02/2026	216	02	03

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81. Illecito amministrativo accertato da ARPAC Dipartimento di Caserta con nota di contestazione 40897/2021. Trasgressore: legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della Ditta EcoBat Srl. Obbligato in solido Ditta EcoBat Srl

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava un sopralluogo tra il 10/05/2021 ed il 12/05/2021, presso la ditta ECOBAT S.p.A installazione sita nel Comune di Marcianise (CE) ed autorizzata in A.I.A. con decreto n. 73 del 16/04/2009 e s.m.i. all'epoca dei fatti (ad oggi autorizzata con decreto di riesame 263 del 23/12/2021), da cui scaturivano:
 - Relazione Finale AIA del 20/05/2021
 - Verbale Conclusivo del 30/06/2021
 - Verbale 27/RIG/21
 - Verbale 28/AN/21
 - Verbale 40/DFC/21
 - Verbale 41/DFC/21
 - Rapporto Di Prova 20210008098-4 relativo alle acque di scarico
 - Rapporto Di Prova 20210008099-1 relativo alle acque di scarico
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, dalle attività ispettive risultavano le seguenti criticità e difformità:
 1. *«Non risulta installato il monitore, che doveva essere completato, come da Decreto AIA, entro il mese di aprile 2021.»*
 2. *Sono state rilevate difformità per quanto attiene l'ubicazione di alcune tipologie di rifiuti prodotti, depositate in aree differenti rispetto a quanto indicato nella planimetria autorizzata.*
 3. *Il registro di carico/scarico dei rifiuti non risulta compilato correttamente nel rispetto della tempistica prevista in materia»*
- Che, in base ai suddetti rilevamenti con nota n. 40897/2021, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., a carico del gestore dell'impianto all'epoca dei fatti
*****OMISSIS*****
***** la violazione delle prescrizioni del Decreto autorizzativo AIA e pertanto punita dal c. 2 dell'art. 29 quattordicesimo del D.Lgs. n.152/2006 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro “in quanto non ha osservato le prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui è in possesso. Per gli aspetti relativi all'adeguamento alla DGR 223/19, si rimettono le valutazioni a codesta AC, come specificato nella predetta relazione finale”;
- Che sono pervenute allo scrivente memorie difensive da parte della ditta;
- Che ARPAC, in riscontro alle memorie di cui sopra, ha prodotto relazione tecnica u.o. s.u.r.c. 47/NB/21;
- Che tutto quanto sopra menzionato si intende, qui, integralmente riportato.

RILEVATO

- Che i verbali ARPAC in oggetto risultano correttamente e tempestivamente notificati;
- Che, per quanto rilevante in questa sede, dalla relazione tecnica u.o. s.u.r.c. 47/NB/21 emergeva:
 1. Dalla prescrizione di allocare, ad horas, tutti i rifiuti nelle aree previste così come individuate nella planimetria autorizzata *«Al riguardo, si precisa che l'aspetto in questione può ritenersi superabile alla luce della modifica normativa intervenuta sulla definizione di deposito temporaneo con il D.Lgs. 116/2020. Tenuto conto, però, che il Decreto autorizza il Gestore alle attività AIA sulla base degli elaborati grafici e progettuali presentati a corredo delle istanze, si demanda all'Autorità Competente le opportune valutazioni.»*
 2. Criticità relativa al registro 2021 dal quale non risultavano operazioni di carico del rifiuto costituito dagli acidi delle batterie, classificati con codice EER 160606*, che, nel normale ciclo produttivo, si generano all'atto delle operazioni di trattamento delle batterie che, pertanto non risultava compilato correttamente nel rispetto della tempistica prevista in materia. *«Alla luce degli scritti difensivi presentati, si ritiene superata la contestazione di cui sopra.»*

3. Non risultavano completati, entro il mese di aprile 2021 (come previsto dal Decreto AIA n. 60 del 25/03/2021), i lavori di adeguamento alla DGRC 223/2019 per quanto atteneva l'installazione del monitor nell'area di piazzale di stoccaggio delle materie prime in polipropilene *«In merito agli aspetti relativi agli adeguamenti antincendio di cui alla DGR 223/19, il Gestore ha precisato di aver completato l'installazione del monitor con comunicazione agli Enti in data 12/07/2021. Si ribadisce che il Decreto AIA prevedeva la conclusione dei lavori de quo entro il mese di aprile 2021 che, pertanto, non sono stati effettuati nel rispetto dei tempi dettati dall'Autorità Competente, atteso che non risultano eventuali concessioni di proroghe.»*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che l'art. 29 quattordices comma 2, del D.lgs. 152/2006 recita: *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente”*;
- Che l'art. 29 quattordices comma 7, del D.lgs. 152/2006 recita: *“E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che Pagina 2 di 5 omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.”*;
- Che la D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012 modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012, con riferimento *“all'Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale Campania”*, nell'assegnazione delle competenze ad alcune strutture ordinamentali incardinate presso le Direzioni Generali, ha demandato, per il territorio della provincia di Caserta, alla scrivente UOS 216.021.03 espressa competenza in materia di Autorizzazioni AIA;
- Che, ai sensi dell'art. 29 quattordices, comma 12: *“Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti”*;
- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”*;
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

CONSIDERATO IN FATTO

- Che, per tutto quanto sopra:
 - Si ritengono superate le contestazioni n. 2 e 3 sez. **PREMESSO** del presente decreto, nei confronti del Sig. Santo Visone;
 - Si ritiene da confermare la contestazione di cui al punto 1 sez. **PREMESSO** del presente decreto *“Non risulta installato il monitor, che doveva essere completato, come da Decreto AIA, entro il mese di aprile 2021.”*. Come correttamente rilevato da ARPAC, il monitor non è stato installato nei tempi prescritti con decreto AIA n. 60 del 25/03/2021, né è pervenuta alcuna richiesta di proroga dei lavori. Ciò in violazione del decreto di quanto sopra;
- Che, pertanto, si ritiene di dover determinare la sanzione nell'ammontare di **€ 1.500,00 (Millecinquecento/00)**, corrispondente al minimo edittale.

VISTO

- L'art. 29 quattordices del d.lgs. 152/2006;
- Il decreto n. 73 del 16/04/2009;
- Il decreto n. 60 del 25/03/2021;

- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
 - La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
 - La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
 - La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
 - Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
 - La delibera di Giunta Regione Campania n. 676 del 30/009/2025
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 92543 del 04/02/2026 alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

- Di _____ ingiungere _____ al _____ sig. *****OMISSIS*****

 _____, gestore all'epoca dei fatti della ditta EcoBat Srl, in qualità di trasgressore, ed alla ditta EcoBat Srl*****OMISSIS***** in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di € 1.500,00 (Millecinquecento/00) entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto del decreto n. 73 del 16/04/2009 ed s.m.i. e dell'art. 29 quattordicesimo del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alla nota di contestazione in oggetto, elevata dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- ***OMISSIS***/ EcoBat Srl - Codice tributo: 561
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo autorizzazioniambientali.caserta@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;

- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica all/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario, quantificati nella lettera di trasmissione del presente Decreto. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'Autorità che ha elevato la contestazione.

DOTT. ANTONELLO BARRETTA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa